


**PARERE MOTIVATO
n.2 del 23 Gennaio 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 1 al secondo PI. Comune di Breganze.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 23 Gennaio 2018 come da nota di convocazione in data 22 Gennaio 2018 prot. n. 24158;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Breganze con nota prot. n. 8832 del 12.06.2017 acquisita al protocollo regionale al nn. 286378 del 12.07.2017 e 288825 del 13.07.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 1 al secondo piano degli interventi;

CONSIDERATO CHE il Comune di Breganze con nota pec 12650 del 10.10.2017, acquisita al prot. regionale n. 422028 del 10.10.2017, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 2 osservazioni, con prospetto di sintesi dei contenuti, controdeduzioni e relativo parere di coerenza del Valutatore. A seguito ns. richiesta prot. 428234 del 13.10.17, in merito alle osservazioni aventi attinenza o meno con questioni ambientali, il Responsabile del Procedimento comunale in data 17.10.17, acquisita al prot. gen. 432095, ha fatto pervenire comunicazione facendo presente che le osservazioni ritenute pertinenti dal punto di vista ambientale o riferite al Rapporto Ambientale sono le n. 1a, 2a e 2c, allegando altresì nuovo prospetto di sintesi con le controdeduzioni e il parere di coerenza del Valutatore;

CONSIDERATO CHE la Commissione Regionale VAS con parere n. 198 del 26.10.2017, aveva ritenuto *“che il Rapporto Ambientale Preliminare, relativamente alla matrice/componente “traffico veicolare”, debba essere maggiormente approfondita, in termini cumulativi, in considerazione dell’accesso della nuova struttura di vendita direttamente nella rotatoria prevista quale opera complementare della Pedemontana. In particolare, va definita la sostenibilità del traffico cumulativo previsto sulla nuova rotatoria, fornendo uno studio di impatto viabilistico che definisca il livello di servizio (LOS), delle infrastrutture viarie di afferenza in relazione alle portate veicolari future, con particolare riguardo alle fasce orarie di punta da confrontarsi con i dati eventualmente disponibili presso gli enti proprietari delle strade; come evidenziate anche nel parere ARPAV in data 03.08.17. Inoltre, dovranno essere definiti l’ubicazione e il dimensionamento dei previsti bacini di laminazione citati nel RAP.”*

ESAMINATA la documentazione integrativa, richiesta con parere n. 198 del 26.10.2017 della Commissione Regionale VAS, pervenuta dal Comune di Breganze con nota pec acquisita al prot. reg. 13669 in data 12.01.2018 e consistente nello “Studio del Traffico: Relazione e Flussi di Traffico” e nella “Verifica di compatibilità idraulica: Relazione idrogeologica e Verifica di compatibilità idraulica, documentazione fotografica, tav. 1 (opere idrauliche: cartografia, planimetria stato di fatto) e tav. 2 (opere idrauliche: planimetria di smaltimento acque meteoriche, particolari.)”.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1019 del 10.08.17 assunto al prot. reg. al n.346323 del 10.08.17 del Consiglio di Bacino;
- Parere n.19502 del 17.08.17 assunto al prot. reg. al n.351958 del 17.08.17 della Soprintendenza Archeologica;



- Parere n.2741 del 29.08.17 assunto al prot. reg. al n.362888 del 29.08.17 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.74497 del 29.08.17 assunto al prot. reg. al n.362892 del 29.08.17 della ULSS7;
- Parere del 30.08.17 assunto al prot. reg. al n.363671 del 30.08.17 di ARPAV;
- Parere Provincia di Vicenza – Settore Sviluppo Economico e Servizi Territorio, acquisita al prot. gen. 369841 del 04.09.17,


pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 205/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire comunicazione facendo presente che le osservazioni ritenute pertinenti dal punto di vista ambientale o riferite al Rapporto Ambientale sono:

- n. 1a;
- n. 2a;
- n. 2c.


Allegando altresì nuovo prospetto di sintesi con le controdeduzioni e il parere di coerenza del Valutatore, che di seguito si riporta.



Numero progressivo osservazione	Soggetto incaricato osservazione	Sintesi dei contenuti dell'osservazione	Contenuto del provvedimento del Procedimento Comunitario	Considerazioni e parere di competenza del Valutatore
1	Sig. Luciano Rizzato e Giuseppina Testolin	<p>a) È ritenuto necessario proseguire il parco "Baden Powell" con una fascia a verde attrezzato sul lato Est verso la roggia ed il bosco. Una ulteriore fascia a verde pubblico è richiesta su Strada del Molino, mantenimento e ampliamento il fascio esistente tra le verde pubblico lungo il confine est del terreno posto per una fascia media di almeno 10 metri, ed una distanza minima di 30 metri dalla roggia Brognone. Servizio, garantendo la continuità dell'attuale parco Baden Powell e in particolare per realizzare la zona ad alta valore ambientale e paesaggistico.</p> <p>b) È richiesto l'instauramento di un punto vendita, in accordo con i produttori e consorzi di prodotti tipici della pedemontana vicentina.</p> <p>c) È ritenuto utile costituire un parcheggio attrezzato per la sosta dei camion sul lato Est, collegato con piste ciclabili alle vicine ambientazioni del territorio (bosco, molino, roggia).</p> <p>d) È ritenuto fondamentale tracciare le direttive delle future piste ciclabili con relativo verde ausiliario.</p>	<p>a) Si tratta Est della proprietà è prevista una fascia verde alberata largo 1 m, zona e localizzata nella parte più a Nord, a sud di 10 metri dal corso della roggia Brognone. Servizio, è richiesta attraverso piantagione di specie ad alto fusto e si pone in continuità con l'area a verde del parco Baden Powell, garantendo la funzione di filtro necessaria con barriere vegetali di alta copertura e gli edifici del molino Michelotto. Il verde dell'edificio attrezzato è posto all'interno a più di 40 metri dal corso della roggia Brognone. L'area a Nord della proprietà, al netto delle superfici pavimentate utilizzate per il carico scarico dei merci, sarà mantenuta a verde, non interferendo il fascio esistente e il resto della consistenza vegetazione di non impianto. Il progetto delle fasce verdi parte dalle stesse considerazioni espresse nelle osservazioni e toglie tutto lo spazio disponibile, come già indicato nel RMP.</p> <p>b) L'osservazione non è pertinente dal punto di vista ambientale.</p> <p>c) L'osservazione non è pertinente dal punto di vista ambientale.</p> <p>d) L'osservazione non è pertinente dal punto di vista ambientale.</p>	<p>a) L'attribuzione di "alta valore ambientale e paesaggistico" del molino Michelotto e della roggia Brognone e da ritenere non pertinenti i beni menzionati non vengono infatti tutelati dal D.Lgs. 42/2001, ma godono solamente di una protezione a livello comunale di livello 2, come indicato nel RMP, per gli interventi che il proprietario concretamente. È possibile migliorare il pregio paesaggistico e l'attrattiva della fascia verde attraverso una attenta scelta e disposizione delle specie arboree e struttive (tipo di specie, schemi di impianto). La valutazione del punto di vista paesaggistico dell'area e dell'interno è stata condotta nel RMP secondo specifici criteri (vedi a) osservazioni effettuate, servizio paesaggistico degli elementi menzionati, molino Michelotto e roggia Brognone. Servizio, la contraddizione del "paesaggistico del Parco Comunitario" in relazione al punto di vista indicato nel RMP, è quindi da ritenere pertinente.</p> <p>b) L'osservazione non è pertinente dal punto di vista ambientale.</p> <p>c) L'osservazione non è pertinente dal punto di vista ambientale.</p> <p>d) L'osservazione non è pertinente dal punto di vista ambientale.</p>



		<p>a) Proposta di attacco e modifica degli artt 4.2 e 4.4 dell'Accordo Pubblico - Privato sottoscritto fra l'Amministrazione del Comune di Dreganzano e la soc. M. Spa.</p>	<p>a) Si rimanda alla contradazione condotta all'osservazione n. 1, punto a).</p>	<p>e) <u>L'osservazione non è ritenuta pertinente, dal momento che versa su questioni</u></p>
2	<p>Coordinamento Ufficio Territorio Dreganzano</p>	<p>a) Prevedere un'area a verde pubblica lungo il confine est dell'insediamento per una fascia media di almeno 1,2 m, modificando se necessario il sedime privato del supermercato, per garantire la continuità dell'attuale corso Sabot-Powers al fine di valorizzare la zona ad alto valore ambientale e paesaggistico.</p> <p>b) Prevedere la continuità della pista ciclabile del centro Sabot Powers con il proseguimento verso l'Adlon e a sud del comune.</p> <p>c) Stabilire che in opere di urbanizzazione prima ne del parcheggio previsto, verranno eseguite con le stesse caratteristiche, anche quelle del supermercato in prossimità del casello della A 31, a Passo di Riva, per un comparto residenziale ambientale nel contesto di pregio valore ambientale e paesaggistico, in cui si va ad inserire l'attività commerciale.</p> <p>d) Impegno a prevedere uno spazio promozionale nel supermercato del prodotto iper ed agroalimentare del territorio.</p>	<p>a) Si rimanda alla contradazione condotta all'osservazione n. 1, punto a).</p> <p>b) Il collegamento tra l'area verde parcheggio pubblico e la pista ciclabile che, provenienti dal parco Baden Powell attraversa la strada moderna esistente e il sottopasso, si collega con l'argine del torrente Adlon, potrebbe avvenire secondo quanto proposto, attraverso il retto stradale della attuale strada di collegamento tra il PIP e la sede stradale Nuova Gasparone. Tale area, tuttavia, risulta esistente al per metro oggetto di vendita nonché alla proprietà della soc. M. Spa.</p> <p>c) Le opere di urbanizzazione potranno essere realizzate in analogia a quelle del vicino supermercato e l'urbano, con autorizzazione in materia di tipo edilizio, aree verdi quantitate con autorizzazione ad atto fuori a pronto effetto. La loro definizione e comunque demandata alla fase progettuale esecutiva.</p> <p>d) Si rimanda alla contradazione condotta all'osservazione n. 1, punto b).</p>	<p>a) <u>L'osservazione non è ritenuta pertinente, dal momento che versa su questioni</u></p> <p>b) <u>L'osservazione è da ritenersi non pertinente dal punto di vista strutturale.</u></p> <p>c) <u>Contradazione del fascicolo delle contradazioni</u> <u>Contradazione dell'osservazione n. 1, punto c)</u> informazioni a verde del parcheggio e dell'area commerciale dovranno essere oggetto di adeguata progettazione e scelta delle specie.</p> <p>d) Si rimanda alla contradazione condotta all'osservazione n. 1, punto c).</p>



CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto trae origine dalla proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/04, finalizzata all'ottenimento del cambio di destinazione urbanistica dell'area in proprietà, da "Agricola" a "Produttiva per attività industriali e artigianali di espansione e completamento (art. 17 N.T.O.)", finalizzato a un intervento di insediamento di una Media Struttura di Vendita, assoggettato a P.U.A. con urbanizzazione dell'area. L'area interessata si colloca al limite meridionale della zona industriale e artigianale di Breganze, a est del Torrente Astico, in area già oggetto di programmazione urbanistica strutturale comunale approvata (PATI) per il completamento del tessuto insediativo verso sud, ora pesantemente ridefinito nella sua estensione potenziale dalle opere viabilistiche di rango superiore in corso di realizzazione. L'intervento di realizzazione della media struttura di vendita avverrà nell'area di residua proprietà Ali S.p.A. in ambito P.U.A. di 23.948 m², ove si identificano un'area produttiva commerciale di 17.786 m², un'area di parcheggio pubblico da cedere al Comune di 1.472 m², un'area a verde pubblico da cedere al Comune di 2.089 m², oltre a 573 m² di viabilità pubblica da cedere al Comune; quest'ultima costituisce bretella di accesso all'ambito commerciale da una nuova rotonda che sarà costruita fra Via dell'Artigianato e la bretella per il casello autostradale. Gli standard urbanistici sono ampiamente soddisfatti.

Secondo quanto dichiarato dal Valutatore, "... la superficie edificabile è di 17.786 m²; la superficie di vendita è di 1.500 m² e raggiungerà, al più, i 2.500 m², sempre configurandosi l'edificio commerciale come media struttura. Nell'area a destinazione produttiva la superficie a standard (art. 28 NTO, 10% primari + 10% secondari) ammonta a 3.557,2 m², mentre nell'area a destinazione commerciale (art. 28 NTO, 100 m² per ogni 100 m² di superficie lorda) ammonta a 4.488,0 m². Ai sensi della L.R. n. 15/2004 il parcheggio effettivo è di 1.500,0 m² sulla base della superficie di vendita, ovvero di 3.590,0 m² sulla base della superficie lorda di pavimento (4.488,0 m²). Il parcheggio privato a servizio dell'attività è di 1.161,0 m². La viabilità copre (opere di urbanizzazione primaria) 573 m². Il verde privato è quantificato in 2.245,0 m²."

Relativamente alla matrice/componente "traffico veicolare", è stato prodotto "Studio del Traffico: Relazione e Flussi di Traffico". Nelle considerazioni conclusive, emerge che, "L'insediamento di una media struttura di vendita ai margini dell'area produttiva di Breganze è destinato ad incrementare il traffico circolante nell'area, motivo per cui si è provveduto, come previsto dalla legge Regionale n. 50/2012, ad eseguire uno studio di impatto sulla mobilità. Sono stati posti a confronto lo scenario attuale e quello di progetto, considerando l'incremento di flussi veicolari generati/attratti determinato da quest'ultimo. Il traffico stimato è stato applicato integralmente alla rete, trascurando cautelativamente la possibilità che esso possa essere sottratto agli spostamenti già esistenti, peraltro noti essendo stato effettuato un rilievo ad hoc dei movimenti veicolari nell'area. La verifica condotta mediante modello di microsimulazione, calibrato sulla base del traffico attuale, dimostra che oggi i livelli di servizio (LdS) più gravosi per la rete in esame si evidenziano nelle strade laterali della S.P. n. 111, ovvero Via Molino e Via Laverda, raggiungendo il valore E. In realtà, tale Livello di Servizio è strettamente legato ai flussi lavorativi pendolari tipici della fascia oraria considerata nello studio. Nello stato di progetto, modificandosi profondamente la viabilità grazie al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, diventa difficile immaginare l'effetto redistributivo sui flussi della nuova infrastruttura, per la cui valutazione servirebbe un'indagine Origine/Destinazione mirata, ma probabilmente poco significativa ai fini della valutazione dell'intervento commerciale. Per questo si è simulato il futuro assetto di rete restringendo l'ambito di analisi all'area più agevole da caratterizzare correttamente e si è osservato che la nuova viabilità non subirà sollecitazioni dei flussi tali da innescare Livelli di Servizio di qualche criticità.

Ciò considerato, si può asserire che la realizzazione della media struttura di vendita Ali S.p.A. nell'area produttiva di Breganze prossima a Via dell'Artigianato, abbia un'influenza accettabile sulle condizioni di utilizzo della rete nell'area considerata."



Per quanto riguarda, invece, la questione idraulica, è stata prodotta "Verifica di compatibilità idraulica: Relazione idrogeologica e Verifica di compatibilità idraulica, documentazione fotografica, tav. 1 (opere idrauliche: cartografia, planimetria stato di fatto) e tav. 2 (opere idrauliche: planimetria di smaltimento acque meteoriche, particolari)."

Nelle considerazioni conclusive, emerge che, "L'accordo pubblici privato in esame riguarda una superficie fondiaria di circa 24.000 mq che comprende un unico lotto artigianale/commerciale che raggiungerà un'estensione massima di 4.500 mq con un ampio parcheggio sia ad uso pubblico che privato pari a circa il 50% dell'intera superficie fondiaria. La rimanente porzione sarà mantenuta "a verde", ma considerando che allo stato attuale non sono ancora state definite con precisione tali aree "permeabili", la presente verifica di compatibilità idraulica è stata eseguita considerando la massima estensione del piano, prevedendo che il 50% delle superfici in trasformazione venga smaltito a mezzo pozzi perdenti ed il restante 50% sia oggetto di laminazione (cfr. allegato A del Dgr.N° 2948 del 2009). Il dimensionamento del volume effettivo d'invaso, così come quello oggetto di smaltimento al suolo, è stato effettuato considerando la curva di possibilità pluviometrica con un tempo di ritorno $Tr = 200$ anni, in linea con quanto stabilito dalla normativa tecnica vigente. Pertanto una volta definiti i dati di input, quali coefficiente di deflusso medio del PUA (pari a 0,8) e il tempo di corrivazione per il bacino d'interesse (20 min) i volumi idrici derivanti dalla metà della superficie del piano (12.000 mq) sono stati calcolati mediante il metodo cinematico, ottenendo un valore di massimo invaso pari a 357 mc. Ad esso verrà poi detratto il volume da stoccare nelle vasche di "prima pioggia" (pari a circa 50 mc) in quanto anch'esse contribuiscono alla mitigazione degli afflussi idrici più critici oltre che le canalizzazioni di allontanamento. E' opportuno destinare una porzione di area "verde" del piano alla realizzazione di un bacino d'invaso, creando un abbassamento del piano campagna attuale ove convogliare la rete di smaltimento acque meteoriche; ad esempio per un'area di 500 mq basta creare un dislivello di 70 cm per ottenere un invaso di 350 mc. Non va dimenticato che una parte del volume d'invaso potrà essere incamerato anche all'interno di alcune condotte interrate di diametro sufficientemente elevato (30 – 50 cm). Le restanti aree del piano, ovvero l'altra metà della superficie fondiaria (12.000 mq), potrà prevedere uno smaltimento diretto al suolo dimensionando i pozzi perdenti in modo che gli stessi fungano anche da laminazione; infatti la rete idrica locale sarà in grado di stoccare il volume d'acqua in eccesso durante l'evento critico e temporaneamente disperderlo, in tempi più lunghi, nel sottosuolo. A questo proposito si è visto che per l'area in esame mantenendo costanti coefficiente di deflusso medio e tempo di corrivazione sono sufficienti n°8 pozzi perdenti da diametro 2 m e profondità 4 ml per garantire lo scolo delle acque meteoriche in eccesso. Si fa notare che la verifica effettuata anche se apparentemente "severa" ai fini idraulici in quanto le opere di laminazione e di smaltimento che sono state dimensionate appaiono piuttosto importanti in termini quantitativi, la modificazione d'uso del lotto in esame deve comunque garantire un corretta mitigazione idraulica. E' importante quindi prevedere sempre delle zone "verdi" all'interno del piano che facciano da compensazione alle aree "pavimentate" da realizzare, anche per ridurre i volumi d'invaso e quindi le opere di drenaggio necessarie per un corretto smaltimento delle acque meteoriche".

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUUV, in data 23 Gennaio 2018, comprensiva degli studi specialistici acquisiti, in data 12.01.2018, ad integrazione del RAP esaminato ("Studio del Traffico: Relazione e Flussi di Traffico" e nella "Verifica di compatibilità idraulica: Relazione idrogeologica e Verifica di compatibilità idraulica, documentazione fotografica, tav. 1 - Opere idrauliche: cartografia, planimetria stato di fatto- e tav. 2 - Opere idrauliche: planimetria di smaltimento acque meteoriche, particolari"), che hanno quindi consentito di meglio dettagliare e definire eventuali impatti sulle matrici ambientali specifiche, evidenziando come la "Variante n. 1 al secondo P.I. del Comune di Breganze", non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di



mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dagli studi specialistici prodotti in data 12.01.2018 e recepite le indicazioni e/o prescrizioni dei pareri delle Autorità Ambientali, nonché le prescrizioni e la raccomandazione VInCA n. 205/2017.

Infine, considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variante n. 1 al secondo piano degli interventi del Comune di Breganze", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dagli studi specialistici prodotti in data 12.01.2018;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni dei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Sylvia nisoria*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;



3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Breganze, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 2. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere si compone di 9 pagine